

-----  
Domanda  
-----

PROVINCIA DI TREVISO  
N. \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO  
AMMESSO A CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (1)**

(convenzione fra Provincia di Treviso - Cassamarca - Comune)  
=Esente da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601=

Al Presidente CASSAMARCA  
Piazza S. Leonardo  
T R E V I S O

-----  
(tramite L'Amm.ne Prov.le di TV

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

- in data \_\_\_\_\_ È stato presentato al Sindaco di \_\_\_\_\_  
progetto di (2) \_\_\_\_\_  
relativo al fabbricato sito in Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_  
che insiste (3) \_\_\_\_\_
- in data \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_ la Commissione Edilizia Co-  
munale, integrata con i due esperti di BB.AA., ha espresso parere  
favorevole per i lavori di cui al progetto premesso con le seguen-  
ti prescrizioni (4):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- in data \_\_\_\_\_ l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_  
con determinazione del proprio dirigente n. \_\_\_\_\_, ha  
stabilito l'ammissione dell'intervento edilizio alle agevolazioni  
di cui alla Convenzione sopracitata per una spesa di L. \_\_\_\_\_;
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data \_\_\_\_\_  
sono state rese le dichiarazioni richieste dall'art.6- lett. e e f  
della premessa convenzione;
- con dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui agli  
artt. 7 e 10 della citata convenzione;

C H I E D E

la concessione di mutuo agevolato di L. \_\_\_\_\_ e l'am-  
missione al contributo sugli interessi ai sensi della convenzione  
premissa per i lavori di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega la seguente documentazione:

- a) progetto di intervento edilizio (con visto del Comune su ela-

borati);

- b) parere della Commissione Edilizia Comunale integrata dai due membri dei BB.AA. (in copia autentica - ai soli fini di mutuo);
- c) copia autenticata della determinazione del Dirigente Comunale Responsabile - per l'ammissione all'intervento;
- d) computo metrico dettagliato e preventivo di spesa dei lavori da eseguire firmato dal tecnico abilitato;
- e) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell'art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 - art. 2 comma 11 della L. 191 /97 ed art. 2 DPR 403/98 in adempimento all'art. 6 lettere e - f della convenzione;
- f) dichiarazione di accettazione delle condizioni esistenti nella citata convenzione per quanto riguarda i rapporti del mutuatario con la Provincia, il Comune, l'Istituto Mutuante, ai sensi degli artt. 7 e 10 della stessa convenzione.

Distinti saluti

IL RICHIEDENTE (5)

- =====
- (1) - domanda da presentare, in duplice copia, in carta semplice, alla Provincia di Treviso - Viale Cesare Battisti n. 30 - TREVISO, anche tramite il Comune interessato.
  - (2) - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia
  - (3) - zona soggetta a vincolo paesaggistico (Legge 1497/1939), (Legge 431/1985); centro storico perimetrato dall'Atlante Regionale al n. \_\_\_\_\_ (ex legge Regionale 80/80)
  - (4) - eventuali prescrizioni o condizioni
  - (5) - la sottoscrizione dell'istanza non È soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorchè non autenticata, di un documento di identit... del sottoscrittore (art. 2 - comma 11, L. 191/98).
- =====

D I C H I A R A

altresì:

- 1) di accettare tutte le condizioni contenute nella convenzione fra Provincia di Treviso, Cassamarca e Comune - per la riduzione del tasso di interesse per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico (punto f, art. 6 convenzione)  
in particolare:
  - 1.1) di impegnarsi a non eseguire opere difformi dal progetto autorizzato oggetto di richiesta di mutuo agevolato (art. 7 convenzione);
  - 1.2) di impegnarsi - qualora entro 5 anni - dalla stipula del contratto di mutuo, i lavori non dovessero essere ultimati e concesso il relativo certificato di abitabilità, a restituire alla Provincia ed al Comune gli importi di contributo erogato (art. 10 convenzione);

1.3) di impegnarsi, inoltre, a produrre alla Cassamarca tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di mutuo per l'iscrizione ipotecaria (artt. 5 e 7 - convenzione).

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)  
leggibile

# FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

## 5. Dichiarazione sostitutiva atto notorio

N. .... Esente da bollo ai sensi  
art. 15 D.P.R. 29.9.1973  
n. 601

Reg. Cert.

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
(Provincia di \_\_\_\_\_)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 N. 15 - art. 2,  
comma 11 - Legge 191/97 - art. 2 D.P.R. n° 403/98)

L'anno millenovecento ..... il  
giorno.....del mese di .....nella  
residenza comunale avanti a me  
.....Segretario del Comune /  
Funzionario incaricato è comparso il Sig.  
..... nato..... a  
..... il.....residente.....  
..... in Via .....nr. ....per  
rendere dichiarazione a mente dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968  
n. 15 art. 2, comma 11 Legge 191/97 - art. 2 D.P.R. n° 403/98,  
sulle circostanze sotto indicate, allo scopo di valersene per  
documentare la pratica di concessione di mutuo edilizio agevolato da  
parte della CASSAMARCA, nell'ambito della convenzione fra Provincia  
di Treviso, Cassamarca e Comune per la riduzione del tasso di  
interesse finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente  
nei centri storici e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.

In caso di mendace dichiarazione, verranno applicate le  
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  
le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in  
materia di falsità negli atti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del  
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici  
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della  
dichiarazione non veritiera (art.11 - comma 3 DPR 20.10.1988, n.40).

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- Doc: MODEL\_MUT2/TESTI/TXSUURB pag. 1
- 1) che i lavori di (1) ..... del fabbricato sito  
in .....(2).....Via  
.....nr. ....Fg..... ml.. ..... di cui  
al progetto in atti del Comune al N. ....in data  
..... presentato al fine di ottenere  
concessione/autorizzazione edilizia, non godono di alcun  
finanziamento edilizio agevolato (punti e - f. - art. 6 -  
convenzione)
- 2) che i lavori di cui al progetto premesso alla data odierna di  
domanda di mutuo agevolato non sono ancora stati iniziati.

Letto, confermato e sottoscritto  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e)  
leggibile

AVVERTENZA

-----  
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà, con l'entrata in vigore dell'art. 2 - comma 11 - Legge

191/97 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 403/98, non abbisogna di alcuna autenticazione di firma, qualora:

- a) presentata insieme all'istanza di richiesta di mutuo agevolato ed ambedue gli atti (richiesta e dichiarazione) sottoscritti di fronte al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- b) Presentata (anche tramite posta) unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità, non scaduto, del sottoscrittore.

- 
- (1) - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo  
- ristrutturazione edilizia.
  - (2) - zona soggetta a vincolo paesaggistico (Legge 1497/1939), (legge 431/1985); centro storico perimetrato dall'Atlante al nr. ....  
(ex Legge regionale 80/80)

---

pag. 2

# CONVENZIONE

-----  
t r a  
LA PROVINCIA DI TREVISO  
-----

e  
L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE (\*)  
-----

rappresentato dal Presidente della Cassamarca riguardante le procedure e le modalità relative alla concessione ed erogazione di mutui agevolati ammessi a contributi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, censito nell'Atlante Regionale dei Centri Storici di cui alla Legge 1 Giugno 1977, n. 258 e Legge Regionale 31 Maggio 1980, n. 80 nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone soggette a vincolo di tutela ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 ed alla Legge 8 Agosto 1985, n. 431.

L'anno 1988 (milenovecentoottantotto =====) (\*) il giorno venti del mese di Maggio in Treviso presso la Sede della Cassamarca tra la Provincia di Treviso, rappresentata dal Presidente pro-tempore Lino Innocenti e l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezia rappresentato dall'On. Dino De Poli Presidente pro-tempore della Cassamarca e Consigliere dell'Istituto di Credito Fondiario delle Venezia di seguito indicate come "la Provincia" e "la Banca", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (\*\*)  
-----

La banca si impegna a concedere mutui edilizi decennali o quindicennali, a tasso variabile, per un importo complessivo fino a 20 miliardi di lire in attuazione della presente convenzione, destinati ai lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente e finalizzati all'esclusivo uso residenziale, categoria non di lusso, per i quali non sia ancora stato fatto l'inizio lavori alla data di presentazione della domanda.

Gli immobili oggetto di possibile finanziamento agevolato sono quelli sottoposti a vincolo di tutela ambientale e paesistica ai sensi della Legge 29.6.1939, n. 1497, della Legge 8.8.1985, n. 431 nonché quelli inclusi nelle perimetrazioni dell'Atlante Regionale dei Centri Storici redatto per la Provincia di Treviso ai sensi della Legge Regionale 80/80.

I mutui concessi, a valere sulla presente convenzione, dovranno essere rimborsati mediante rate semestrali con scadenza 30/6 e 31/12 di ogni anno.

Il tasso di interesse che verrà applicato alle suddette operazioni sarà pari al Ribor 6 mesi - media mese precedente - arrotondato allo 0,05 pi- vicino e maggiorato di uno spread annuo nella misura di 2 (due) punti e sarà variato con cadenza mensile a partire dal quarto mese solare successivo all'erogazione.

I dati che verranno utilizzati saranno quelli rilevati nel mese precedente la data di variazione e pubblicati su "Il Sole 24 Ore" o, in

Doc: LET98\_126/PROTUSC/TXSUURB  
assenza, su altri quotidiani.

pag. 1

Qualora l'indice sopra indicato non fosse pi- rilevato, verrà sostituito - con uguale peso - dalla media su base giornaliera del TUS rilevata nello stesso periodo e maggiorata di 2 (due) punti.

Qualora, a seguito dell'introduzione dell'EURO, venissero meno le rilevazioni degli indici riferiti alla Lira, verranno utilizzati i rispettivi indici riferiti all'EURO.

ART. 2  
-----

La Provincia si impegna a concedere, con le modalità e le procedure definite al successivo art. 6, contributi per le prime 10 (dieci) semestralità al fine di concorrere alla riduzione, fino ad un massimo di 1,5%, del tasso di interesse dovuto a condizione che il Comune, in cui ricade l'immobile da recuperare, assuma impegno per la concessione di eguale contributo, aderendo alla presente convenzione, secondo le modalità stabilite a successivo art. 4.

La Cassamarca si impegna a concedere analogo contributo.

ART. 3 (\*\*)

-----

L'importo massimo del mutuo concesso È pari al 90% della spesa complessiva dei lavori di recupero fatti salvi i limiti e le disposizioni previste dalla legge 1.9.1993 n. 385. Il valore del mutuo ammesso al contributo non può essere inferiore al 20.000.000.= (ventimilioni) né superiore a 200.000.000.= (duecentomilioni) per la singola ditta richiedente e con riferimento ad almeno una unità abitativa autonoma.

ART. 4

-----

Il Comune che intende aderire alla presente convenzione deve assumere apposita deliberazione, indicando:

- a) il concorso percentuale sul tasso di interesse;
- b) l'impegno complessivo di spesa;
- c) le modalità di erogazione del contributo.

ART. 5

-----

La Banca a garanzia del mutuo acquisirà sull'immobile, oggetto di recupero, idonea iscrizione ipotecaria a proprio favore.

ART. 6 (\*\*)

-----

I soggetti interessati devono presentare, tramite la Provincia, domanda di mutuo alla Banca nonché di contributo sul mutuo corredata dai seguenti documenti:

- a) progetto di intervento edilizio con parere della Commissione Edilizia Comunale;
- b) copia autenticata della deliberazione dell'Amministrazione Comuna-

---

Doc: LET98\_126/PROTUSC/TXSUURB

pag. 2

le in cui ricade l'immobile da recuperare, inerente l'ammissione dell'intervento edilizio alle agevolazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione;

- c) computo metrico dettagliato e preventivo di spesa dei lavori da eseguire;
- d) autorizzazione del Sindaco, acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, rilasciata ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497 e della legge 8.08.1985, n. 431 inerente il progetto di cui al punto a) oppure solo il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale per gli interventi ammessi e non ricadenti nelle zone di vincolo ai sensi delle sopracitate leggi;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'assenza di finanziamenti agevolati ai sensi del successivo art. 18 per l'intervento edilizio di cui si richiede contributo;
- f) dichiarazione di accettazione delle condizioni esistenti nella presente convenzione per quanto riguarda i rapporti del mutuatario con la Provincia, il Comune, l'Istituto Mutuante.

La Provincia provvederà successivamente ad inoltrare la domanda di cui al precedente comma direttamente alla Banca, allegando inoltre i seguenti documenti di propria competenza:

- deliberazione della Giunta Provinciale di Treviso di ammissione dell'intervento edilizio alle agevolazioni di cui al precedente art. 2 della presente convenzione.

Qualora la Provincia non ritenesse ammissibile la richiesta di autorizzazione e di finanziamento provvederà alla restituzione della do-

manda.

ART. 7

-----

Prima della stipula del contratto per il mutuo, devono essere presentati alla Banca i documenti di rito precisati negli appositi stampati.

Nel caso il beneficiario delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 realizzasse opere difformi dal progetto autorizzato e non sante, la Provincia di Treviso provvede a sospendere l'erogazione del contributo a partire dalla data di accertamento dell'abuso da parte dell'autorità Comunale o Provinciale.

ART. 8

-----

Espletata l'istruttoria della domanda la Banca delibera la concessione del mutuo entro 30 giorni e provvede alla stipula dandone tempestiva comunicazione alla Provincia.

ART. 9 (\*\*)

-----

Conclusi favorevolmente gli accertamenti tecnico-legali, la Banca provvederà, su richiesta del mutuatario, alla stipula del mutuo eventualmente anche eccedente l'importo ammesso a contributo comunale e provinciale, assumendone le garanzie ritenute necessarie. L'erogazione del mutuo potrà avvenire per stati di avanzamento

---

Doc: LET98\_126/PROTUSC/TXSUURB

pag. 3

dei lavori su dichiarazione del Direttore Lavori che certifica l'importo dei lavori eseguiti e la loro conformità alla Concessione Edilizia.

L'ammortamento del mutuo inizierà il 10 gennaio o il 10 luglio immediatamente successivo alla stipula del contratto definitivo di mutuo.

Eventuali acconti erogati su stati di avanzamento prima della stipula del contratto di mutuo verranno regolati a tassi pari al "Prime Rate" ABI.

Ad avvenuta stipulazione del contratto di mutuo la Banca si impegna ad inoltrare alla Provincia comunicazione come da schema allegato, (1), contenente i dati dell'operazione.

Sarà fatto obbligo al mutuatario l'esposizione del cartello di cantiere di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47, integrato con la seguente scritta: "Lavori finanziati con mutuo della Cassamarca S.P.A. assistito da contributo della Provincia e del Comune di....".

(1) da redigere a cura della Banca.

ART. 10

-----

Nell'eventualità che, entro 5 anni dalla stipula del contratto di mutuo, i lavori non dovessero risultare ultimati e concesso il relativo certificato di abitabilità, la Banca informerà la Provincia ed il Comune interessati che provvederanno a richiedere al mutuatario la restituzione alla Provincia ed al Comune stessi del contributo erogato.

ART. 11

-----

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 8 ed espletati gli accertamenti di propria competenza, emette il provvedimento di liquidazione del contributo, inviandone copia alla Banca.

ART. 12

-----

La Provincia si impegna a provvedere al pagamento del contributo del mutuo direttamente al mutuatario alle stesse scadenze delle rate di ammortamento del mutuo.

ART. 13

-----

La Banca si impegna a comunicare alla Provincia ed al Comune l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo assistito dal contributo.

ART. 14

-----

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Provincia Viale Cesare Battisti n. 30 (Treviso), quelle dirette al-

---

Doc: LET98\_126/PROTUSC/TXSUURB

pag. 4

la Cassamarca in Piazza S. Leonardo n. 1 (Treviso).

ART. 15

-----

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della Provincia.

ART. 16

-----

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla vigente normativa.

ART. 17

-----

La presente convenzione verrà applicata secondo il criterio di priorità temporale delle domande presentate alla Provincia e fino all'esaurimento dei fondi stanziati dagli Enti.

ART. 18

-----

Non sono ammessi al presente finanziamento gli interventi edilizi già oggetto di finanziamento agevolato assegnato in qualunque forma, concesso dallo Stato e da Enti Pubblici.

NOTE:

-----

(\*) La convenzione È stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 293/23315 del 21.12.1987; è stata stipulata dalla Mediovenezie Banca S.P.A. e dalla Provincia di Treviso in data 20.05.1988; la Cassamarca S.P.A., con Delibera di Giunta Provinciale n. 654/48972 del 28.10.1998, subentra nell'accordo alla consociata Mediovenezie Banca S.P.A.

(\*\*) Gli articoli 1,3,6,9 sono riportati nella versione aggiornata a seguito delle modifiche introdotte con le delibere di Giunta Provinciale n. 2152/27324 del 17.10.1991, n. 1829/37870 del 12.12.1994, n. 955/22074 del 10.07.1995 e n. 654/48972 del 28.10.1998.

---

pag. 5